



COMUNE DI CAMPOFIORITO

(Città Metropolitana di PALERMO)

Tel. 091-8466212 – Fax: 091-8466429

Codice Fiscale: 84000210827

PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Num. 039 del 13-04-2018

Oggetto: Annullamento in autotutela, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21-nonies, Legge 7 agosto 1990, n. 241, dell'Avviso pubblico, recante il bando di selezione, avente ad oggetto "selezione, tramite procedura comparativa, di un Revisore contabile indipendente per la verifica e certificazione delle spese sostenute nell'ambito del progetto S.P.R.A.R. di cui al D.M. 07.08.2015 a valere sul Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo – CIG Z482273BB9" e, per l'effetto, consequenziale caducazione di tutti gli atti indittivi successivi relativi alla procedura *de qua*

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

RICHIAMATO integralmente l'Avviso pubblico di cui in oggetto pubblicato sul sito istituzionale informatico di questo Ente in data 23/02/2018 e che del presente atto deve intendersi parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che, in riferimento all'approvazione della graduatoria definitiva, è stato formalmente eccepito, da parte di un candidato non vincitore, il rilievo in base al quale non si sarebbero inopinatamente inseriti dei criteri ben definiti al fine di individuare il candidato vincitore;

DATO ATTO del positivo esito della fondatezza giuridica della prefata istanza stante la effettiva discrasia con il fondante principio amministrativo della previa contezza dei criteri che fungono da presidio per qualsivoglia procedimento concorsuale comparativo;

RITENUTO, pertanto, necessario procedere all'annullamento in autotutela, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21-nonies, Legge 7 agosto 1990, n. 241 dell'Avviso di cui in argomento

CONSIDERATO, altresì, che il caso di specie è ascrivibile alla c.d. "autotutela decisoria spontanea" consistente nella rivalutazione delle situazioni di fatto e di diritto poste alla base di un provvedimento amministrativo, sulla scorta di un potere totalmente discrezionale e funzionale, non al solo ripristino della legalità, bensì alla cura degli interessi pubblici affidati all'azione della Pubblica Amministrazione;

VISTO l'art. 21-nonies, comma 1, Legge 7 agosto 1990, n. 241 che espressamente recita: "Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo";

CONSIDERATO, pertanto, che, *ictu oculi*, sussistano tutte le condizioni specifiche prodromiche all'applicazione corretta della sopracitata disposizione, in quanto:

- l'Avviso indittivo della procedura risulta inficiata da vizio di illegittimità;
- sussiste una pregnante ragione d'interesse pubblico, in quanto non possono considerarsi recessivi i cogenti principi di trasparenza (dalla cui declinazione discende anche l'obbligo di individuare pedissequamente i criteri che in modo oggettivo fungeranno da parametri di qualsivoglia valutazione comparativa) e par condicio dei partecipanti;
- è stato debitamente tenuto conto degli interessi dei destinatari;

DATO ATTO, peraltro, che le ultronee cesure prospettate dal candidato, pur se condivisibili, devono ritenersi assorbite dal ben più pregnante vizio di illegittimità che, come già dedotto, inficiano l'atto indittivo della procedura;

DETERMINA

DI PRENDERE ATTO del positivo esito della fondatezza giuridica della istanza prodotta da parte di un candidato non vincitore recante rilievi al procedimento – nella fattispecie, relativi all'Avviso pubblico recante il bando di selezione - stante la effettiva discrasia con il fondante principio amministrativo della previa contezza dei criteri che fungono da presidio per qualsivoglia procedimento concorsuale comparativo – in disparte le ultronee cesure prospettate dal medesimo candidato che, pur se condivisibili, devono ritenersi assorbite dal ben più pregnante vizio di illegittimità che inficiano l'atto indittivo della procedura;

DI ANNULLARE, in autotutela, con efficacia retroattiva (ex tunc) a far data dal giorno della relativa adozione, ai sensi dell'art. 21-nonies, Legge 7 agosto 1990, n. 241, l'Avviso pubblico avente ad oggetto "la selezione, tramite procedura comparativa, di un Revisore contabile indipendente per la verifica e certificazione delle spese sostenute nell'ambito del progetto S.P.R.A.R. di cui al D.M. 07.08.2015 a valere sul Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo – CIG Z482273BB9" e, per l'effetto, consequenziale caducazione di tutti gli atti indittivi successivi relativi alla procedura de qua, vale a dire il verbale di approvazione della graduatoria definitiva;

DI TRASMETTERE il presente Provvedimento ai soggetti concorrenti per la necessaria conoscenza;

DI PUBBLICARE la presente Determinazione in uno al relativo allegato:

- per 15 giorni consecutivi all'Albo pretorio on line;
- permanentemente sulla relativa sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione di primo livello "Bandi di gara e concorsi";
- per estratto e permanentemente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "l.r. 11/2015" entro e non oltre il perentorio termine di 7 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio dell'atto integrale, a pena nullità dell'atto stesso.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Giuseppe Cerasa

